

Trib. Brindisi, sez. Francavilla Fontana, ordinanza 8 febbraio 2011 (giudice G. Marseglia)

Il Giudice Istruttore, dott. Giuseppe Marseglia

a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e i documenti del giudizio R.G.C. n. 726/2010 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 175/2010;

esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione avanzata dal procuratore della ditta opposta in virtù del combinato disposto degli artt. 165 e 645, comma 2, e 647 c.p.c., dal momento che la costituzione in giudizio dell'opponente è avvenuta il 27.09.2010, ovvero oltre il termine di 5 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione benchè fosse stato assegnato alla ditta Ariano un termine di comparizione non inferiore a 90 giorni (data notifica 21.09.2010, citazione per il 20.01.2011);

rilevato che detta eccezione si fonda sull'argomentazione contenuta nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19246 del 9.9.2010 che, con una "puntualizzazione" rispetto al consolidato orientamento che ancorava la dimidiazione del termine di costituzione alla riduzione, volontaria o per mero errore di calcolo, del termine di comparizione assegnato al convenuto opposto (si vedano "ex pluribus" Cass. nn. 14017/2002, 17915/2004, 18942/2006, 18203/2008, 11436/2009, con avallo anche della Corte Costituzionale, si vedano ad esempio le ordinanze nn. 18/2008 e 230/2009), ha affermato testualmente che: *"esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà"*;

rilevato ancora che, con ordinanza del 22.1.2010 nel procedimento R.G.C. n. 792/08 (reperibile anche sulla rivista web <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2693.php>), questo Ufficio ha già diffusamente affrontato la questione, optando, alla stregua di molti altri Tribunali (tutti orientati, sia pur con soluzioni processuali variamente connotate, da esigenze di salvaguardia del principio costituzionale del giusto processo), per la rimessione in termini "virtuale" della difesa opponente considerato l'errore scusabile su norme processuali dovuto all'incolpevole affidamento sulla consolidata interpretazione giurisprudenziale degli artt. 165, 645 comma 2 e 647 c.p.c. anteriore al recente ed imprevedibile "revirement" inaugurato dalle S.U. del 9.9.2010, ed estendendo tale orientamento a tutte le opposizioni pendenti ed iscritte fino alla data del 16.09.2010, coincidente con la ripresa delle attività giurisdizionali ordinarie dopo il deposito della sentenza delle S.U. nel periodo feriale;

ritenuto tuttavia che detto ultimo profilo temporale necessiti di una ulteriore riflessione poichè, a ben vedere, se è vero che la scusabilità dell'errore su una questione di diritto in merito alla quale vi è una oggettiva ragione di incertezza (fattispecie di rimessione in termini nelle more tipizzata anche a livello normativo, nell'art. 37 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. n. 104/2010) perdura fino al momento in cui detta questione viene risolta dal Supremo organo giurisdizionale a ciò deputato, non può negarsi che detto momento coincide strettamente con la data della pubblicazione della sentenza solo per le parti del giudizio in cui essa è stata pronunciata, mentre per i terzi decorre necessariamente da un momento successivo, ovvero quello in cui la pronuncia, anche e soprattutto attraverso la sua divulgazione e pubblicazione a fini scientifici, diviene materialmente conoscibile all'esterno da parte dei cittadini e prima ancora dei professionisti di ordinaria diligenza. E' chiaro che, non essendo e non potendo essere previste nell'attuale ordinamento processuale modalità ufficiali di raccolta e pubblicazione delle pronunzie neppure della Suprema Corte a Sezioni Unite (come invece accade agli atti normativi con l'inserimento in Gazzetta Ufficiale), il momento della "conoscibilità" può essere individuato solo in maniera empirica, ma ciò non significa che non esistano dei concreti indici presuntivi a cui ancorarlo, il più

affidabile dei quali è sicuramente costituito dall'inserimento delle pronunzie a Sezioni Unite nell'apposito "servizio novità" del sito web ufficiale della Suprema Corte di Cassazione già da anni curato dall'Ufficio del Massimario operante presso la Corte stessa, oltretutto liberamente accessibile in ogni sua parte (a differenza delle varie banche dati giuridiche) da parte di tutti gli utenti della rete.

Orbene, in relazione al caso di specie, la sentenza n. 19246 del 9.9.2010 è stata inserita nel suddetto spazio il 14.10.2010 (ciò è oggettivamente riscontrabile accedendo al relativo link <http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SezioniUnite.asp#>) ed è dunque questa la definitiva "*deadline*" alla quale arrestare la rimessione in termini (soluzione adottata anche in altri Uffici all'esito di apposite riunioni ex art. 47-quater Ord. Giud., ad es. il Tribunale di Trani) che potrà di contro abbracciare anche il presente procedimento di opposizione da considerarsi procedibile con pronunzia ex art. 187, comma 3, c.p.c.;

tutto ciò premesso, e rilevato che, costituendosi in giudizio, la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 164 comma 3 c.p.c. per la mancanza dell'avviso di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. nella nuova formulazione scaturente dalla modifica operata con legge n. 69/2009, reiterando peraltro tale eccezione oralmente all'udienza del 25.01.2010;

atteso che anche tale questione processuale è stata già affrontata da questo Ufficio pur in mancanza di un indirizzo giurisprudenziale univoco stante la novità della questione (si veda l'ordinanza del 6.10.2010 nel procedimento n. R.G.C. 306/2010) chiarendo che, se è vero che nel peculiare giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo una eventuale eccezione di incompetenza da parte dell'opposto (a salvaguardia della quale è preordinata l'introduzione dell'inciso "e 38" nell'avviso) appare limitata al caso, invero assai improbabile, in cui l'opponente abbia spiegato l'opposizione dinanzi ad un Ufficio diverso da quello scelto dallo stesso opposto per ottenere l'ingiunzione, è pur vero che l'art. 645, comma 2, c.p.c., nel rinviare alle norme sul procedimento ordinario per la disciplina del rito, non pone eccezioni a parte la dimidiazione dei termini a comparire, né tantomeno prevede clausole generali di compatibilità (alla stregua di quanto invece statuisce l'art. 359 c.p.c. in relazione al giudizio d'appello);

ritenuto pertanto di dover dichiarare nullo l'atto di citazione, con la conseguenza che, poiché in caso di vizio dell'atto di citazione relativo alla "*vocatio in ius*" quale il presente, la sanatoria dello stesso con la fissazione di un nuovo termine a comparire opera "*ex tunc*" (si veda Cass. n. 13652/2004), tale nullità non inficia la tempestività dell'opposizione ma paradossalmente impedisce la pronunzia sulla provvisoria esecuzione, da effettuarsi necessariamente a contraddittorio perfezionato;

P.Q.M.

- visto l'art. 187, comma 3, c.p.c., dispone che l'eccezione di improcedibilità sia decisa unitamente al merito dell'opposizione;
- visto l'art. 164, comma 3, c.p.c. dichiara nullo l'atto di citazione e fissa nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire (da ritenersi ormai sempre dimezzati rispetto a quelli ordinari ex art. 645 c.p.c. proprio alla luce Cass. S.U. n. 19246 del 9.9.2010) per il 12.4.2011, ad ore 9.30, anche al fine di provvedere sull'istanza di provvisoria esecuzione. Si comunicati.

Francavilla Fontana, 8.02.2011

Il Giudice

(dott. Giuseppe Marseglia)